Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 60 del 13 marzo 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. **41/L**

LEGGE 14 febbraio 2003, n. **37.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

SOMMARIO

LEGGE 14 febbraio 2003, n. **37.** — *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000* .... *Pag.* 5

Testo dell'Accordo in lingua italiana .... » 7

Testo dell'Accordo in lingua inglese .... » 25

Lavori preparatori .... » 38

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 febbraio 2003, n. **37.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, basate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in tutte le forme e possibilità legalmente consentite in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, ed include in particolare ma non esclusivamente:

   a) beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto di proprietà *in rem*, come ipoteche, diritti di pegno e promesse di garanzia;

   b) titoli azionari, obbligazionari, quote di partecipazione, ed altre forme di partecipazione societarie;.

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonchè i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti di proprietà intellettuale ed industriale, diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento;

e) concessioni rilasciate da una competente Autorità dello Stato con legge, atto amministrativo o contratto, comprese le concessioni per la prospezione, ricerca e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

a) Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi e regolamenti.

b) Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, quali istituzioni pubbliche, società, partenariati, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dalla limitatezza o meno della loro responsabilità.

c) Per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende anche una persona giuridica (come ad esempio consociate, affiliate e filiali straniere) non costituita secondo la legge di quella Parte Contraente ma controllata direttamente o indirettamente dalle persone fisiche come definite nel punto a) o dalle persone giuridiche come definite nel punto b) di cui sopra.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi, royalties, compensi per gestione ed assistenza tecnica, nonchè qualsiasi altra forma di contribuzione e pagamento in natura.

4. Per "territorio nazionale" si intende:

a) per la Repubblica di Slovenia, il territorio sotto la sua sovranità, incluso lo spazio aereo e le aree marittime, sulle quali la Repubblica di Slovenia esercita la sua sovranità e giurisdizione, secondo il diritto interno ed internazionale;

b) per la Repubblica Italiana, oltre alle zone ricomprese nei confini terrestri, le "zone marittime". Queste ultime ricomprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica Italiana esercita la sovranità e diritti sovrani e giurisdizionali in base al diritto internazionale.

5. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un Investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento.

6. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2

Promozione e Protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente promuoverà ed incoraggera' nel proprio territorio gli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente e consentirà tali investimenti nel proprio territorio in conformità alle proprie leggi e regolamenti.

2. Gli investitori di una della Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3 (1).

3. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Nessuna delle Parti Contraenti in alcun modo colpirà con provvedimenti ingiustificati, arbitrari o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento o la cessione degli investimenti sul suo territorio di investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita.

1. Ciascuna Parte Contraente, all'interno dei confini del proprio territorio, accorderà agli investitori e agli investimenti, nonchè ai relativi redditi, degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di: una partecipazione ad Unioni Economiche o Doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale,ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione od a facilitare gli scambi transfrontalieri.

3. Ciascuna Parte Contraente accorderà in ogni momento agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente un giusto ed equo trattamento.

ARTICOLO 4

Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti in compensazione saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo.
Gli investitori riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente interessata e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a nazionalizzazione (di qui in poi denominata "espropriazione") sul territorio della Parte Contraente, eccetto che in caso di pubblico interesse.

L'espropriazione verra' condotta a norma di legge sulla base di un criterio di non discriminazione e dietro adeguata compensazione che verra' corrisposta senza indebito ritardo. Tale compensazione corrispondera' al valore di mercato dell'investimento espropriato, immediatamente precedente all'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione sia diventata di dominio pubblico, per quanto presto possa essere (qui di seguito con riferimento alla data di valutazione).

La compensazione sarà calcolata in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente esistente alla data di valutazione..

2. Nel caso in cui l'oggetto di nazionalizzazione o esproprio sia una joint-venture costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, la compensazione da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente sarà calcolata prendendo in considerazione la quota di partecipazione di tale investitore nella joint-venture, sulla base dei principali documenti relativi alla sua partecipazione nella società.

La compensazione sara' considerata giusta ed equa se verra' corrisposta nella valuta in cui l'investitore esterno abbia effettuato l'investimento, o in ogni altra valuta accettata dall'investitore.

La compensazione verra' corrisposta senza indebito ritardo, entro un termine non più' lungo di tre mesi dalla data in cui e' stato deciso il suo ammontare.

La compensazione includera' gli interessi calcolati sulla base del tasso LIBOR nei sei mesi a partire dalla data della nazionalizzazione od esproprio fino alla data di effettuazione del pagamento.

3. L'investitore colpito dal provvedimento avra' diritto a norma delle leggi e regolamenti della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione, ad una pronta revisione del suo caso da parte di un'Autorita' giudiziaria od altra Autorita' indipendente della medesima Parte Contraente ed alla valutazione del suo investimento secondo i principi stabiliti in questo Articolo.

4. Se l'investitore e l'organismo competente non possono raggiungere un accordo, l'ammontare della compensazione sara' determinato sulla base della procedura per il regolamento delle controversie, di cui all'Art. 9 del presente Accordo.
La compensazione sara' liberamente trasferibile.

5. Se la proprieta' espropriata, sia completamente che parzialmente, non serve alla finalita' di pubblico interesse cosi' come era stata anticipata, secondo la decisione sull'espropriazione fondata sulla legge, il proprietario espropriato od i suoi aventi causa sono autorizzati al riacquisto della proprieta' al valore di mercato, sulla base delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente dove l'espropriazione è stata fatta.

ARTICOLO 6

Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra Parte il libero trasferimento di fondi relativi al loro investimento ed in particolare, ma non esclusivamente:

   a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di un investimento;

b) redditi come definiti nell'Art. 1 (3)

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Il trasferimento di cui al presente articolo sarà effettuato senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile.

ARTICOLO 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione designata abbia effettuato un pagamento sotto garanzia prestata per un investimento nel territorio dell'altra parte Contraente, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti e dei crediti dell'investitore alla prima Parte Contraente.Il diritto surrogato od il credito non sarà maggiore del diritto o credito originale dell'investitore.

ARTICOLO 8

Modalità di trasferimento

1. Tutti i trasferimenti di cui agli Articoli 4,5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro tre mesi dopo che gli obblighi fiscali siano stati assolti, e saranno effettuati in valuta convertibile.Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicato alla data nella quale l'investitore fa domanda per il relativo trasferimento,con l'eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 riguardante il tasso di cambio applicabile nel caso di nazionalizzazione o esproprio o misure aventi effetto equivalente alla nazionalizzazione.

2. Gli obblighi fiscali si intendono assolti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9

Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui in conformità dell'Art.1 (5) sia stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente, entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:

a) al competente Tribunale della Parte Contraente ;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e la Parte Contraente sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato si impegna ad accettare il lodo di tale Tribunale Arbitrale.

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

ARTICOLO 10

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovra' essere, per quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alla disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri così designati dovranno poi eleggere un cittadino di uno Stato terzo che, con l'approvazione delle Parti Contraenti, sarà nominato Presidente del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti si accolleranno le spese del proprio arbitraggio e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportate da entrambe le Parti Contraenti in misura eguale.Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dalla esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero di altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 13

Applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo si applicherà a tutti gli investimenti esistenti che gli investitori di una Parte Contraente abbiano effettuato sul territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore e Durata
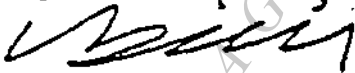
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con le quali le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate. Ogni modifica di questo Accordo sulla quale entrambe le Parti Contraenti si siano accordate in forma scritta, entrerà in vigore alle stesse condizioni di questo Accordo.
2. Questo Accordo rimarrà in vigore per un periodo di 10 anni e rimarrà in forza per un ulteriore periodo di 5 anni successivi,a meno che le due Parti Contraenti decidano di denunciarlo non prima di un anno prima della sua data di scadenza.
3. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di denuncia del presente Accordo le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per un periodo di dieci (10) anni dalla data di denunzia del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i Sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
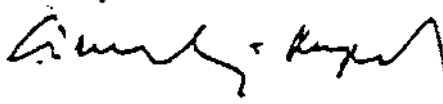
FATTO a Roma il 8 marzo duemila in due versioni originali, nelle lingue italiana, slovena ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

In caso di ogni divergenza sull'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di Slovenia

VISTO: Il Ministro degli Affari Esteri

Capo Ufficio Legislativo

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole che formano parte integrante dell'Accordo.

1. Con riferimento all'articolo 2

a) Ogni Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.

b) Secondo le proprie leggi e disposizioni, ciascuna Parte Contraente regolerà, nel modo più favorevole possibile,le questioni relative all'entrata,soggiorno e movimento dei cittadini di una Parte Contraente, che intraprendano attività connesse agli investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie.

c)Alle Compagnie legalmente costituite secondo le leggi vigenti e regolamenti di una Parte Contraente sarà permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello di loro scelta, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, secondo la legislazione della Parte Contraente ospitante.

2. Con riferimento all'Articolo 3

a) Le disposizioni di questo Accordo si applicheranno anche a tutte le attività connesse agli investimenti.
Queste attività comprendono,in particolare ma non esclusivamente: organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture utili alla condotta degli affari, acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo, inclusa la proprietà intellettuale, presa in prestito di fondi, acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli,acquisto di valuta per importazione.

b) Tutte le attività riguardanti l'acquisto la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali nonchè ogni altra forma di operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriali ai sensi del presente accordo godranno, sul territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato per attività ed iniziative analoghe ai propri investitori o a quelli di Stati Terzi.

3. Con riferimento all'Articolo 5

Ogni misura di espropriazione o nazionalizzazione de facto presa nel pubblico interesse, che crei una perdita ragguardevole all'investimento, sarà trattata come una delle misure indicate nell'Art.5 (1).

4. Con riferimento all'Articolo 9

Ai sensi dell'Articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sarà condotto secondo i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) nonchè secondo le seguenti diposizioni:

a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre Arbitri; se non sono cittadini di ciascuna Parte contraente, dovranno essere cittadini di uno Stato avente relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
La designazione degli Arbitri,se necessario e secondo le regole dell'UNCITRAL,dovrà essere fatta dal Presidente dell'Istituto Arbitrale di Stoccolma, nella sua capacità di autorità designata. L'Arbitrato avrà luogo a Stoccolma, a meno che le due parti contraenti si siano accordate diversamente.

b) Nell'emettere la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni di questo Accordo, i principi generali di diritto internazionale, così come altri accordi applicati da entrambe le Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'applicazione del lodo arbitrale sul territorio di entrambe le Parti Contraenti avverranno sulla base dei rispettivi ordinamenti di legge, in conformità con le pertinenti Convenzioni Internazionali di cui entrambe le Parti sono membri.

5. Con riferimento all'Articolo 13

Gli investitori richiamati nell'Art.1 (2) (c) non possono appellarsi all'applicazione di questo Accordo qualora, sulla stessa materia, sia stato invocato il disposto di un altro Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti.

IN FEDE DI CHE i Sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
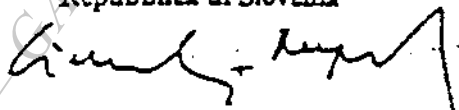
FATTO a Roma il 8 marzo duemila in due versioni originali, nelle lingue italiana, slovena ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
In caso di ogni divergenza sull'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Slovenia

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

ON THE PROMOTION AND

PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Slovenia (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, within all legal forms and legal possibilities, in conformity with the laws and regulations of that Contracting Party and shall include in particular, but not exclusively:

   a) movable and immovable property and any other right in rem, such as mortgages, liens and pledges;

   b) shares, bonds and debentures and any other form of participation in a company;

   c) claims to money or any other performance having an economic value connected with an investment, as well as reinvested income;

   d) intellectual and industrial property rights such as copyrights, trade marks, patents, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

   e) concessions conferred by a competent State Authority, by law, by an administrative act or under a contract, including concessions for prospecting, research and exploitation of natural resources;

f) any increase in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party.

   a) The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person having nationality of that State in accordance with its laws and regulations.

   b) The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognized by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or not.

   c) The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean also legal persons (e.g. the foreign subsidiaries, affiliates and branches) not constituted under the law of that Contracting Party but controlled directly or indirectly by natural persons as defined in a) or by legal persons as defined in b) above.

3. The term "income" shall be construed to mean the money occurring from an investment, including in particular profits, interests, capital gains, dividends, royalties payments, management and technical assistance compensation or other fees and payments in kind.

4. The term "national territory" means:

   a) with respect to the Republic of Slovenia, the territory under its sovereignty, including air space and maritime areas, over which the Republic of Slovenia exercises its sovereignty or jurisdiction, in accordance with internal and international law;

   b) with respect to the Italian Republic in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprises the marine and submarine zones over which the Italian Republic exercises sovereignty and sovereign or jurisdictional rights under international law.

5. "Investment agreement" means an agreement between a Contracting Party (or its agencies or institutions) and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

6. "Right of access" means the right to be admitted to carry out investment in the territory of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations.

Article 2

Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall promote and encourage within its territory investments made by investors of the other Contracting Party and shall admit such investments into its territory in accordance with its laws and regulations.

2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one granted in accordance to Article 3 (1).

3. Investments made by investors of either Contracting Party shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable, arbitrary or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

Article 3

National Treatment and the Most Favoured Nation Treatment

1. Each Contracting Party shall, within its own territory, accord to investors and to investments effected by, and the income occurring to, investors of the other Contracting Party, no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income occurring to, its own nationals or investors of Third States.

2. The provisions of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an International multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

3. Each Contracting Party shall accord at all times fair and equitable treatment to investments of investors of the other Contracting Party.

Article 4

Compensation for Damage or Losses

If investors of one Contracting Party incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict; a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.
The investors shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party concerned and at all events, no less favourable than that of the investors of Third States.

Article 5

Nationalization or Expropriation

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the Contracting Party, except in the public interest. The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis, against adequate compensation which shall be effected without undue delay. Such compensation shall amount to the market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge, whichever is earlier (hereinafter referred to as the "valuation date").

   Compensation shall be calculated in a convertible currency at the prevailing exchange rate existing on the "valuation date".

2. In case that the object of nationalization or expropriation is a joint-venture constituted in the territory of one of the Contracting Parties, the compensation to be paid to the investor of the other Contracting Party shall be calculated taking into account the share of such investor in the joint-venture, in accordance with main documents referring to its participation in the company.

   Compensation shall be considered just and fair if it is paid in the currency in which a foreign investor realized the investment, or in any other currency accepted by the investor.

   Compensation shall be made without undue delay, within the term not longer than 3 months from the date, on which the decision about its value, was made.

   Compensation shall include interest calculated on the six months LIBOR basis, from the date of nationalization or expropriation till the date of payment effected.

3. The investor affected shall have a right, under the laws and regulations of the Contracting Party making the expropriation, to prompt review of his or its case by a judicial or other independent authority of that Contracting Party and to the evaluation of his or its investments in accordance with the principles set out in this Article.

4. If the investor and the Contracting Party or its competent body, cannot reach an agreement, the amount of compensation shall be determined according to procedure for settlement of disputes according to Article 9 of the Agreement.
Compensation shall be freely transferable.

5. If the expropriated property, either completely or partially, does not serve the anticipated purpose in public interest, according to decision on expropriation based on law, the expropriated owner and his or its assignee are allowed to buy back that property at the market value, according to the laws and regulations of the Contracting Party where the expropriation has been made.

Article 6

Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each Contracting Party shall guarantee investors of the other Contracting Party the free transfer of funds related to their investments and in particular, but not exclusively:

   a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase an investment;

   b) incomes as defined in Article 1 (3);

   c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

   d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;

   e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party from work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations.

2. The transfer referred to in this Article shall be made without undue delay and in any convertible currency.

Article 7

Subrogation

If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to its investor under a guarantee given in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize the assignment to the first Contracting Party of all rights and claims of the investor. The subrogated right or claim shall not be greater than the original right or claim of the investor.

Article 8

Transfer procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within three months after all tax obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under Paragraph 1 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalization or expropriation or measure having effect equivalent to nationalization.

2. The tax obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Article 9

Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In case an investment agreement is stipulated according to Article 1 (5) the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months of the date of the written application for settlement, the investor may submit at his choice the dispute for settlement to:

   a) the competent court of the Contracting Party;

   b) an ad hoc Arbitral Tribunal, in compliance with the arbitration rules of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); and the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration;

   c) the International Center for the Settlement of Investments Disputes (ICSID), for the implementation of the arbitration procedure established under the Convention in the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature in Washington D.C., on March 18,1965.

4. Each Contracting Party shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been completed, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitral Tribunal or the Court of Law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute, at the request of one of the Contracting Parties, shall be submitted to an ad hoc Arbitral Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitral Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the date on which the request for arbitration is received, each Contracting Party shall appoint a member of the Arbitral Tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who, on approval by the Contracting Parties, shall be appointed President of the Tribunal. The President shall be appointed within three months of the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one Contracting Party, or if he is otherwise prevented from discharging the said function; the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of either Contracting Party, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitral Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be final and binding. Each Contracting Party shall pay the costs of their own members and of their representation in the arbitral proceedings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitral Tribunal shall establish its own rules of procedures.

Article 11

Relations between the Contracting Parties

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12

Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general principles of the international law, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorizations or agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, a modification should take place in the legislation of the Party on whose territory the investment has been carried out, acquired rights of the investor under previous legislation will not be affected.

Article 13

Application of the Agreement

This Agreement shall apply to all existing investments made by investors from one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party.

Article 14

Entry into force and Duration

1. This Agreement shall enter into force as from the receiving date of the last of the two written notifications with which the Contracting Parties shall communicate officially to each other that their respective ratification procedures have been fulfilled. Any modification of this Agreement on which both Contracting Parties have agreed in written form, shall enter into force under the same conditions of this Agreement.

2. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years and shall remain in force for further periods of 5 years thereafter, unless either of the two Contracting Parties decides to denounce it not later than one year before its expiry date.

3. In respect of investment made prior to the date of denouncement of this Agreement the provisions of Articles 1 to 13 shall remain in force for a further period of ten (10) years from the date of denouncement of this Agreement.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.
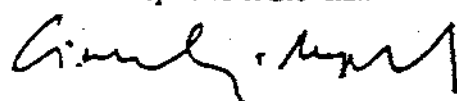
DONE at......Rome......, this....8th........ day of ....March......, two thousand, in two originals, in Italian, Slovenian and English languages, each text being equally authentic.
In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Slovenia

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Slovenia on the Promotion and Protection of Investments

The Contracting Parties also agreed to the following clauses, which form an integral part of the Agreement.

1. <u>With reference to Article 2</u>

a) Each Contracting Party will provide effective means for enforcing claims and rights with respect to investment and with investment agreement.

b) In accordance with its own laws and provisions, each Contracting Party, as favourably as possible will regulate questions concerning entrance, stay and movement of nationals of one Contracting Party, undertaking activities in connection with the investments in the territory of the other Contracting Party and members of their families.

c) Legal entities, constituted in accordance with the applicable laws and regulations of one Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

2. <u>With reference to Article 3</u>

a) Provisions of this Agreement will be applied also to all activities in connection with investments. These activities comprise particularly, but not exclusively: organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for conduct of business; acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds, including intellectual property; borrowing of funds; purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and purchase of foreign exchange for imports.

b) All activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and means for production, as well as other kinds of operation related to the stated activities or with investment activities under this Agreement, on the territory of each Contracting Party, shall be accorded no less favourable treatment than that accorded to similar activities and initiatives taken by own investors or investors of Third Countries.

3. <u>With reference to Article 5</u>

Any measure of expropriation or nationalization de facto undertaken in public interest, creating a remarkable loss to the investment, will be treated as one of the measures stated in Article 5 (1).

4. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as in accordance with the following provisions:

a) The Arbitral Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of the State having diplomatic relations with both Contracting Parties.
The appointment of the arbitrators, when necessary, pursuant to the UNCITRAL Rules, shall be done by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as appointing authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two Contracting Parties have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitral Tribunal shall apply provisions of this Agreement, general principles of the international law, as well as other agreements implemented by both Contracting Parties.
The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of both Contracting Parties shall be governed by their respective national legislation, in compliance with the relevant International Conventions they are parties to.

5. With reference to Article 13

Investors referred to in Article 1 (2) (c) may not raise a claim based on this Agreement if, with respect to the same matter, the provisions of another investment protection and promotion agreement have been invoked.
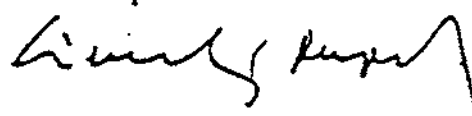
In WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE at ....Rome........, this ......8th...... day of ......March......, two thousand, in two originals, in Italian, Slovenian and English languages, each text being equally authentic.
In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic
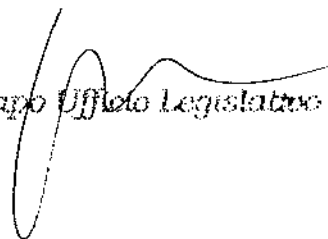
For the Government of the Republic of Slovenia

VISTO: Il Ministro degli Affari Esteri

Capo Ufficio Legislativo

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1837):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 24 ottobre 2001.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 novembre 2001, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 12 giugno e 3 luglio 2002.
Esaminato in aula il 16 settembre 2002 e approvato il 18 settembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1720):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 settembre 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 15 ottobre 2002.
Relazione scritta presentata il 26 ottobre 2002 (atto n. 1720/*B* - relatore sen. Guglielmo Castagnetti).
Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2003.

03G0055

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* Francesco Nocita, *redattore*

(6501359/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.